

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero

Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata

 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi Quantum 1* Grado 2* Grado precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore

 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Sez. 4, n. 9247 del 20/05/1993 ud. - dep. 12/10/1993, Rv. 195855 - 01, si è espressa nel senso che la disposizione di cui all'art. 70, comma secondo, d.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 e quella dell'art. 10 d.P.R. detto prevedono l'uso di cinture di sicurezza con un diverso scopo e, pertanto, hanno un differente oggetto, tutelando situazioni diversificate tra loro, atteso che, mentre la prima norma fa riferimento ai lavori da eseguirsi sui lucernai, tetti, coperture e simili relativamente a condizioni di scarsa resistenza, che il datore di lavoro deve verificare, e prescrive l'adozione di apprestamenti vari con l'uso di cinture di sicurezza, la seconda disposizione stabilisce tale uso, in via assoluta, per l'esecuzione di lavori che espongano al rischio di cadute dall'alto allorquando non sia possibile predisporre opere di riparo, sicché le due contravvenzioni concorrono tra loro (v. anche Sez. 4, n. 2676 del 24/01/1990 ud. - dep. 26/02/1990, Rv. 183481 - 01, secondo cui, a riguardo della prevenzione di infortuni sul lavoro nelle costruzioni, dalla combinata lettura delle disposizioni di cui agli artt. 10,16 e 70 del d.P.R. 27 aprile 1956, n. 164, considerate nel più vasto ambito della norma di chiusura di cui all'art. 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro di: "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", è estraibile il principio generale per il quale incombe sul datore di lavoro l'obbligo di predisporre ogni misura cautelativa - fissa o provvisoria - atta ad evitare il rischio di cadute dall'alto degli addetti ai lavori).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso 6 febbraio 2019.

Note

La decisione non presenta, dunque, alcuna lacuna motivazionale e risulta conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: non sono riconducibili a caso fortuito gli incidenti sul lavoro determinati da colpa del lavoratore, poiché le prescrizioni poste a tutela dei lavoratori mirano a garantire l'incolumità degli stessi anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, essi si siano venuti a trovare in situazione di particolare pericolo (Sez. 4, n. 4917 del 01/12/2009 Ud. - dep. 04/02/2010, Rv. 246643 - 01); il datore di lavoro (ma più in generale tutti i soggetti titolari di posizioni di garanzia nei confronti dei lavoratori, destinatari delle norme antinfortunistiche) sono esonerati da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018 ud. - dep. 14/02/2018, Rv. 272222 - 01).

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.